



COMUNE DI CARINARO

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO
AL SERVIZIO
HOTSPOT WI-FI**

**Approvato con delibera
di Consiglio Comunale
n. 13 del 17.05.2018**

Premessa

L'Amministrazione comunale di Carinaro riconosce l'utilità delle informazioni derivabili dalla rete Internet per il soddisfacimento delle esigenze conoscitive ed educative della comunità. Per questo l'Amministrazione ha inteso istituire la procedura di erogazione del servizio Internet Wireless per consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito tramite hotspotWi-fi su alcuni punti del territorio comunale. L'Amministrazione ha scelto di rendere usufruibile tale servizio per un limite temporale fissato a 1 ora giornaliera per utente, al fine di non porsi in concorrenza ai normali servizi commerciali di connettività internet. Tale servizio denominato "hotspotWi-fi" è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 1 Finalità del servizio

1. Il servizio "hotspotwi-fi" consente la connessione temporanea alla rete Internet in aree pubbliche mediante l'utilizzo della tecnologia wireless.
2. Il servizio è promosso dal Comune di Carinaro ed è finalizzato:
 - alla diffusione delle conoscenze tramite l'uso di nuove tecnologie;
 - alla facilità dell'attività di studio, ricerca e documentazione;
 - all'incremento di accesso ai servizi e all'informazione da parte dei cittadini.
3. Sul territorio del Comune di Carinaro il servizio è attivo in Piazza Trieste e Piazza Municipio. Eventuali nuovi punti verranno puntualmente individuati successivamente con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 2 Requisiti tecnici per accedere al servizio

1. Possono accedere al servizio tutti coloro che dispongono di: - computer portatile, palmare o telefono cellulare di nuova generazione dotato di interfaccia wi-fi, 2,4 GHz 802.11 b/g - browser (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome, Safari, Opera, etc. ...) - configurazione di rete in dhcp
2. Il servizio non prevede: - il supporto tecnico da parte del personale comunale; - l'utilizzo di prese di corrente per caricare la batteria del computer portatile, palmare o telefono cellulare; - il servizio di stampa.

Articolo 3 Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio è consentito a tutti ed è gratuito.

Articolo 4 Tempi per l'utilizzo e decadenza

1. Il dispositivo sarà utilizzabile per più connessioni nel limite di 1 ora giornaliera anche non consecutive.

Articolo 5 Obblighi dell'utente

1. L'utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione Internet tramite il servizio hotspotwi-fi.
2. L'utente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri, sono strettamente personali e non possono essere cedute dall'utente ad altre persone.
3. L'utente del servizio è tenuto a: a) riconoscere che il Comune di Carinaro, gestore del servizio non è in alcun modo responsabili per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete, nonché per le problematiche legate alla velocità di connessione/navigazione alla rete; b) assumersi la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio per il contenuto dei messaggi trasmessi; c) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.
4. L'utente durante l'utilizzo del servizio non può: a) scaricare (download) file audio e video (soggetti a copyright); b) inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo agli altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spanning); c) svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico; d) usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rilevare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografici o a compromettere la rete in qualsiasi modo; e) svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea; f) effettuare azioni che possano disturbare gli altri utenti della rete WiFi pubblica e degli spazi pubblici in cui la rete è utilizzabile (visualizzazione di immagini che possano disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie, chat, giochi in rete, telefonate virtuali ecc.);
5. Durante l'utilizzo del servizio è vietato accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, siti di gioco, etc.).
6. Il dispositivo verrà registrato e tracciato secondo legge vigente, mediante macaddress.

Art. 6 Assistenza

1. Il servizio Wi-fi è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base.
2. Gli operatori comunali non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del servizio.

Art. 7 Monitoraggio delle attività

1. Attraverso apposito software, gli uffici proposti del Comune di Carinaro, hanno modo di visualizzare in ogni momento la lista degli account attivi nonché di consultare i log di connessione degli utenti, conservati ed associati alle identità dei rispettivi utilizzatori secondo le modalità previste dalle normative citate dall'articolo 7.
2. L'Amministrazione Comunale ha modo di poter visualizzare tutti gli utilizzatori accreditati al servizio. Il Comune fornitore dell'infrastruttura che consente la connessione WiFi a Internet è

responsabile della memorizzazione e conservazione dei log di connessione degli utenti secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia.

3. Qualora richiesti, i dati acquisiti saranno resi disponibili dall'Amministrazione Comunale che consente la connessione WiFi a Internet al Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

Articolo 8 Sanzioni

1. In caso di violazioni particolarmente gravi – salva la perseguibilità penale e l'applicabilità dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Gestioni Informatiche dell'Ente, la Società che gestisce l'infrastruttura ed il servizio può disporre la sospensione o l'esclusione dell'accesso al servizio.

Articolo 9 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione. 2. Non appena entrerà in vigore ne verrà data ampia pubblicità sul sito Internet comunale http://www.comune.carinaro.ce.it/carinaro/normativa/regolamenti/reg_attuativi.jsp